

FISCO E LAVORO

Contenzioso fiscale. Via libera del Consiglio di Stato al decreto ministeriale sui rimborsi «anticipati»

Sentenze esecutive, sblocco in vista

Pronte le regole sulle garanzie per posizioni pro-contribuente oltre 10mila euro

Antonio Iorio

Passo avanti definitivo per l'immediata esecutività delle sentenze fiscali di primo grado di merito favorevoli al contribuente comprese quelle emesse su ricorso contro gli atti relativi alle operazioni catastali. Il DlgS 54/6/92 (nella nuova versione introdotta dal DlgS 156/2015) le definisce come immediatamente esecutive, tuttavia - in base alla norma - il giudice può subordinare il pagamento da parte degli uffici fiscali di somme oltre i 10 mila euro (diverse dalle spese di lite) alla prestazione di idonea garanzia anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante.

Per disciplinare la concessione di queste garanzie era previsto un decreto del Mef ora, dopo cinque mesi, finalmente predisposto e inviato per il previsto parere al Consiglio di Stato. Il DlgS 156/2015 è infatti entrato in vigore dal 1°

giugno 2016 ma, per disposizione transitoria, fino all'approvazione del dm resta applicabile la previgente disposizione dell'articolo 69. Il Consiglio di Stato ha formulato osservazioni del tutto marginali e facilmente recepibili dal Mef: si spera perciò in una rapida pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In sintesi, il decreto si compone di tre articoli: l'articolo 1 individua il contenuto della garanzia ritenuta, quando le previsioni in tema di garanzie sui rimborsi Iva - quindi, per regolare i rapporti tra i soggetti che prestano garanzie e l'ente che deve riceverla, dispone che sono approvati con decreto del direttore generale delle finanze i relativi modelli.

L'articolo 2 disciplina la durata della garanzia nelle diverse ipotesi. Se il giudice subordina il pagamento da parte dell'ente impositore a somme superiori a 10.000 euro di

ve dalle spese di lite, la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudizio del provvedimento che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell'estinzione del processo.

Nel caso di sospensione dell'atto ovvero di sentenza sfavorevole al contribuente, la garanzia - se richiesta dal giudice - è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui è depositato il provvedimento che conclude la fase di giudizio nella quale la sospensione è stata disposta. In ipotesi di esito sfavorevole al contribuente la garanzia cessa automaticamente. In caso contrario, entro la fine del nono mese successivo a quello del deposito della sentenza, l'ente impositore potrà escutere la garanzia, salvo l'adempimento da parte dell'interessato.

Se invece si tratta di sospen-



CONTENZIOSO

L'applicazione più estensiva

di Antonio Iorio

La bozza di Dm non riguarda, tra l'altro, le spese di lite o le variazioni catastali. In queste ipotesi le sentenze pronunciate dal 1° giugno scorso dovrebbero essere già subito esecutive.

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

La versione integrale dell'analisi

sioni aventi a oggetto risorse proprie tradizionali, nonché Iva all'importazione, la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui si verifica il passaggio in giudizio del provvedimento che definisce il giudizio ovvero l'estinzione del processo.

L'articolo 3 disciplina le modalità e i termini per l'escutiva della garanzia distinguendo, anche in questo caso, le diverse ipotesi (restituzione somme, sospensiva, ecc).

Come sostenuto più volte, poiché il provvedimento riguarda spese di lite, variazioni catastali, restituzioni somme fino a 10.000 ovvero superiori a tale importo ma senza richiesta di garanzia da parte del giudice, sembra confermata la tesi che in queste ipotesi le sentenze pronunciate dal 1° giugno scorso siano già immediatamente esecutive.

Dichiarazioni. Ieri il via libera della Commissioni degli esperti

Studi di settore, in campo i nuovi correttivi anticrisi

Giorgio Costa

Gli studi di settore imboccano nuovamente la strada dei correttivi per tenere il passo della crisi economica. Inoltre, gli "studi" non saranno utilizzabili ai fini dell'accertamento, non solo per i "minimi" ma anche per i soggetti che fuoriescono dal regime forfettario.

La Commissione degli esperti durante la riunione di ieri ha espresso il proprio parere su una serie di interventi relativi alla applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2016. Gli interventi disposti per affrontare le difficoltà del mercato saranno comunque sottoposti ad una successiva verifica, al fine di valutarne l'effettiva coerenza, prima della relativa approvazione.

I correttivi 2016 hanno lo scopo di adeguare gli studi di settore alla situazione economica attuale e propongono i medesimi piani di interventi già previsti per il periodo di imposta 2015. Si tratta di interventi relativi all'analisi di normalità economica e di coerenza e di correttivi congiunturali di settore, territoriali e congiunturali individuali.

Oggetto di parere anche le evoluzioni previste per il periodo di imposta 2016. In particolare, la Commissione ha dato il via libera a: 18 studi del comparto del commercio; 7 studi del comparto dei professionisti; 20 studi del comparto delle manifatture; 12 studi del comparto dei servizi. Così come è arrivato il disco verde agli aggiornamenti delle diverse territorialità utilizzate per i nuovi studi che

dovrebbero andare in evoluzione nel 2016.

Intanto sta decisamente cambiando la dinamica degli studi di settore sia come numeri complessivi sia come congruità, in decisa flessione. Infatti, i dati diffusi la settimana scorsa dall'Agenzia (si veda il Sole 24 Ore dell'1 dicembre) e relativi al periodo di imposta 2015 indicano una netta flessione delle posizioni, scese da

3,81 a 3,46 milioni; 342 mila unità in meno che sono la conseguenza sia della chiusura di partita Iva a causa della crisi sia del passaggio al regime dei forfettari (che non applicano gli studi). Scendono anche i ricavi e i compensi che passano dai 781 miliardi del 2013 ai 742,2 miliardi del 2015 e il dichiarato medio per posizione è pari a 213.989 euro (la media tra gli 85.476 euro delle persone fisiche, i 244.231 euro delle società di persone e i 634.441 delle società di capitali).

LA TOLLERANZA

I dati «stimati» non saranno utilizzabili per i soggetti che fuoriescono dal regime dei forfettari

La dinamica

3,46 milioni

Il numero delle posizioni Nel 2015 il numero delle posizioni sottoposte a studi di settore è sceso a 3,46 milioni; nel 2014 erano 3,81 milioni. E questo per effetto sia della crisi, che ha ridotto il numero di partite Iva, sia del passaggio al regime dei forfettari

64,97%

La quota dei soggetti congrui In forte diminuzione il dato sulla congruità, segno anche della difficoltà degli studi a seguire il ritmo reale dell'economia. Il dato del 2015, infatti, si ferma al 64,97% mentre nel 2013 era al 71,94 per cento

Inps. Dal 3 gennaio in vigore una nuova procedura per effettuare regolarizzazioni contributive sui flussi già trasmessi

Uniemens, cambi più complessi

Antonino Cannito
Giuseppe Maccarone

Dal 3 gennaio 2017 sarà più complesso per aziende e consulenti effettuare regolarizzazioni contributive. L'Inps, con il messaggio 4973/2016, delinea infatti un nuovo percorso che gli interessati dovranno seguire quando saranno chiamati a rimettere le mani sui flussi Uniemens già trasmessi perché, per esempio, è stata emessa una sentenza che

obbliga all'assunzione retroattiva di uno o più lavoratori con conseguente obbligo contributivo. Restano fuori dalle nuove regole le note di modifica, i flussi di variazione e i preventi denunce Uniemens emesse e quelli che non hanno valore contributivo. L'iter del tutto nel messaggio coinvolge i medi periferici e del casella operatori. I flussi Uniemens prima della trasmissione vanno alla regola-

zione. Lo strumento da utilizzare è il solito cassetto bidirezionale attraverso cui gli interessati dovranno trasmettere all'Inps la documentazione, richiesta per i diversi tipi di interventi, contraddistinguendoli con uno specifico codice (il messaggio contiene una tabella esemplificativa a cui si rimanda). La funzione "contatti" del cassetto previdenziale viene implementata aggiungendo l'argomento "Unie-

mens - Regolarizzazione (DM-VIG) - Invio documentazione". L'aspetto che organizzativamente inciderà in misura maggiore è la previsione del rilascio di un ticket (a seguito della trasmissione della documentazione richiesta) da parte delle sedi che permetterà l'inoltro del flusso di regolarizzazione. Nel messaggio viene precisato: «tale trasmissione comporterà l'automatica generazione di un ticket, che consiste nel protocollo Inps attestante l'avvenuto invio della comunicazione, che dovrà essere inserito nel flusso. Il protocollo viene rilasciato in

modo asincrono rispetto all'invio della comunicazione, per cui sarà onere dell'azienda attendere il rilascio del protocollo prima di inviare i flussi di regolarizzazione». Considerando che per il cassetto previdenziale, spesso, i tempi di attesa non sono brevi, potrebbe essere conveniente - dopo aver quantificato l'ulteriore debito contributivo - procedere al versamento senza attendere l'emissione del ticket.

www.quotidiano lavoro.ilssole24ore.com

La versione integrale dell'articolo

GIURISPRUDENZA | IL MERCATO

Tribunale di Milano. Soluzione in continuità per le società in difficoltà finanziaria dopo un'operazione «a leva»

Concordato dopo il leveraged buy out

La proposta ai creditori è vincolante su tempi e importo dei pagamenti

Angelo Busani
Alberto Guiotto

La crisi finanziaria delle società sorte da acquisizioni tramite leveraged buy-out può essere risolta anche con un concordato con continuità aziendale. È il principio dettato dal Tribunale di Milano in un decreto datato 8 novembre. Rispetto alla generalità delle crisi aziendali, la peculiarità del caso affrontato è proprio nelle radici della crisi: il debito più rilevante dell'impresa, destinato a non essere soddisfatto, deriva proprio dall'operazione "aleva" utilizzata per l'acquisizione di quella società.

Con la fusione tra la newco e la target, infatti, è quest'ultima a garantire il debito tramite il suo patrimonio e ad assicurarne il rimborso attraverso l'aspettativa di cash flow prodotti dalla sua gestione e, spesso, attraverso la dismissione di assets non strategici. Questa operazione consente quindi all'investitore di acquisire, facendo ricorso a un alto livello di indebitamento a fronte di un modesto investimento di capitale proprio, il controllo di una società operativa che sia generatrice di cassa.

Il caso esaminato dal Tribunale fallimentare di Milano riguarda proprio il caso di un'acquisizione a debito rivelatasi, successivamente, non più sostenibile a causa del peggioramento dell'andamento economico rispetto alle iniziali previsioni.

Al fine di supportare la proposta ai creditori, il piano concordatario prevedeva un ingente ap-

porto di nuova finanza da parte di terzi, condizionato al buon esito della procedura. Questo apporto esterno quindi, ha consentito di valutare la continuità aziendale come maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Inoltre, questo incremento dell'attivo aziendale ha consentito alla società di proporre un pagamento parziale anche dei creditori privilegiati.

Com'è noto, la disciplina del concordato con continuità prevista dall'articolo 186-bis della Legge fallimentare consente, diversamente da quella prevista per i concordati liquidatori, la possibilità di offrire ai creditori chirografari una percentuale di soddisfazione inferiore al 20 per cento. Di converso, per un'indicazione giurisprudenziale, cui aderisce anche il Tribunale milanese, la proposta ai creditori è ritenuta vincolante e pertanto deve essere rispettata sia nella tempistica, sia nell'ammontare dei pagamenti promessi.

Molto rara è, invece, la possibilità di falcidiare i creditori privilegiati posto che questa possibilità, disciplinata dall'articolo 160, secondo comma, della Legge fallimentare, è normalmente riferita ai soli privilegi speciali che gravano sui singoli e specifici beni. Il principio sancito da questa norma è, infatti, quello di consentire un pagamento parziale dei creditori privilegiati solo qualora, e nella misura in cui, la vendita del bene in ambito fallimentare sia considerata meno conveniente.

La possibilità di soddisfare parzialmente i debiti privilegiati è, inoltre, vincolata al rispetto dell'ordine di prelazione, in modo che un creditore dotato di un certo grado di privilegio potrà essere soddisfatto solo dopo che saranno stati integralmente soddisfatti i creditori dotati di un grado di privilegio superiore.

Nel caso in esame, la falcidia ha potuto riguardare anche creditori assistiti da privilegio generale proprio grazie all'apporto di ter-

zi. Ciò ha consentito al Tribunale di considerare superiore l'ammontare complessivo dei flussi finanziari prodotti nell'arco del piano rispetto al valore del patrimonio in caso di liquidazione, così come previsto dall'articolo 160, secondo comma, della Legge fallimentare. Quanto al riferimento temporale, il Tribunale milanese ha affermato che la regola debba essere applicata al momento della presentazione della domanda di concordato e al patrimonio del debitore esistente a quella data. È solo al momento di presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato, infatti, che può essere effettuata una comparazione con l'alternativa fallimentare, mentre non appare un adeguato benchmark il patrimonio che risulterà al termine del piano, posto che esso dipenderà dall'andamento della gestione e sarà certamente condizionato dall'apporto di nuova finanza che, invece, in caso di fallimento, sarà assente.

www.quotidiano diritto.ilssole24ore.com

La versione integrale dell'articolo

In breve

PROPRIETÀ
Danni al vicino se l'atto è emulativo



Il proprietario di un immobile non può compiere atti privi di utilità e di giustificazione economica o morale, al solo scopo di nuocere al vicino. L'atto emulativo è vietato dall'ordinamento e può portare al risarcimento del danno. Nel caso di specie, il giudice ha condannato un signore a risarcire il vicino che non riusciva a fittare un piano della sua abitazione per via del cattivo odore proveniente dalle pezze maleodoranti e dai brandelli di indumenti annodati, al solo fine di arrecare un danno, alla siepe posta al confine tra le due proprietà.

Tribunale di Ivrea - Sezione civile - Sentenza 3 agosto 2016 n. 700

AVVOCATI

Causa dimenticata, cliente risarcito

L'avvocato che dimentica di impugnare il licenziamento del cliente e non lo informa della mancata proposizione dell'azione giudiziaria, inducendolo anzi a ritenere il contrario, commette una grave negligenza professionale e deve risarcire il danno morale e quello patrimoniale se il cliente dimostra che senza la dimenticanza del legale avrebbe vinto la causa. Nel caso esaminato il cliente ha avuto un ristoro dopo aver scoperto la menzogna 10 anni dopo il conferimento dell'incarico.

Corte d'Appello di Roma - Sezione III civile - Sentenza 16 settembre 2016 n. 5454

A CURA DI
Andrea A. Moramarco

Tribunale di Roma. A vantaggio del figlio

Genitori in conflitto con l'obbligo di percorso di aiuto

Giorgio Vaccaro

È specifico contenuto della responsabilità genitoriale l'onere di seguire un idoneo percorso di sostegno al corretto esercizio di questa, quando il figlio mostri una evidente sofferenza emotiva. Ciò vale sia per il padre sia per la madre. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, Prima sezione, nel decreto camerale del 7 ottobre 2016 (giudice estensore Velletti).

Benché non si possano imporre "trattamenti psicologici", l'eventuale rifiuto di uno dei genitori a seguire quanto disposto dai servizi sociali come sostegno si potrà valutare come condotta ostativa alla corretta crescita del figlio, in quanto lontana dai canoni della bigenitorialità. Il principio è centrale per rilevare come la giurisprudenza stia quotidianamente riempendo di contenuti il concetto - inserito col nuovo testo dell'articolo 316 del Codice civile dal DlgS 154/2013 - di responsabilità genitoriale che ha, di fatto, sostituito la potestà genitoriale.

Il decreto del Tribunale riguarda la richiesta della madre di modificare in senso massimamente restrittivo il provvedimento della Corte d'appello sulla regolamentazione del rapporto figlio-padre, in applicazione dell'articolo 337-ter del Codice civile. Dalla relazione della CtU non erano emerse difficoltà del minore di riferirsi al padre né alla madre, ma gravi e diretti danni alla sua crescita, tanto da portare il giudice a sottolineare come il consulente rilevi che il minore mostrasse «capacità grafiche inferiori alla sua età cronologica» ed eseguisse disegni da cui «emerge una realtà psicologica segnata da... rabbia, bisogno di stabilità e sensazione di vuoto, difficoltà di identificazione». C'è «l'immagine di un bambino lacerato dalla conflittualità esistente tra i due genitori, i quali vivono il proprio ruolo in modo competitivo e soprattutto fanno passare le comunicazioni (tra loro ndr) attraverso il figlio medesimo, secondo quindi una evidente simmetria, sia nei conflitti che nel coinvolgimento del figlio».

Ciò posto, lungi dal far propria la richiesta materna di ridurre le modalità di frequentazione tra figlio e padre, ritenuta inadeguata anche la comportamentalità paterna (per aver coinvolto il figlio nella guerra contro l'altro ramo genitoriale), il Tribunale ordina con precisione, le modalità di esercizio del diritto del figlio a «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori» (articolo 337-ter del Codice civile) regolando le alternanze della vita settimanale, dei week end, della settimana bianca, delle vacanze natalizie, pasquali ed estive.

Così assicurata al figlio la pie-

Tribunale di Mantova. L'amministratore di sostegno non può dare il consenso

Niente ok per la donazione di organi

Selene Pascasi

L'amministratore di sostegno non può essere autorizzato dal giudice a manifestare il consenso al prelievo di organi per conto del rappresentato, incapace di agire, se la misura protettiva sia stata adottata in considerazione dell'impossibilità di questi, di badare ai propri interessi. Lo afferma il Tribunale di Mantova, con sentenza del 25 agosto 2016. A sollecitare la pronuncia è la richiesta di un amministratore di sostegno teesa ottenere dal giudice tutelare il bene-

stare a esprimere, in luogo del suo rappresentato, la disponibilità all'eventuale donazione degli organi, ove non fosse riuscito a superare la gravissima situazione clinica in cui versava. Il ricovero in terapia intensiva e il coma cerebrale ne facevano ormai presumere la morte imminente. Condizioni, che avevano indotto i medici del reparto a chiedere all'amministratore - assenti parenti stretti del paziente - il consenso a un eventuale espanto, non avendo il malato mai manifestato, in precedenza, alcuna decisione in merito.

Autorizzazione rigettata: il meccanismo del silenzio-assen-

samento previsto dagli articoli 4 e 5 della Legge 91/99, resa a disciplina della materia - spiega il Tribunale - non è stata mai attuata. E comunque, prosegue, la dichiarazione di volontà di disponibilità alla donazione (articolo 4, comma 3) non è consentita, come si legge nel testo normativo, «per i nascituri, per i soggetti non aventi la capacità di agire nonché per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati». Tuttavia, a pesare, è stata la particolarità della vicenda concreta, che ha suggerito al giudice una soluzione su misura. L'amministrazione di sostegno si differenzia dai

provvedimenti d'interdizione e inabilitazione per il maggior ambito di autonomia riconosciuto all'amministrato. Del resto, l'istituto dell'amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di curare i propri interessi, uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire, adeguandosi, anche per flessibilità e agilità della procedura, alle esigenze del soggetto (Tribunale di Genova, 23/6/16).

Nell'ipotesi specifica, però, l'amministrato non aveva mai

avuto un vero margine di autodeterminazione. La misura di tutela disposta in favore del degente, infatti, era stata adottata soltanto a seguito di una puntuale verifica della sua incapacità a provvedere autonomamente ai propri interessi a causa di un'infirmità psichica (schizofrenia cronica tipo paranoide). Andava messo in conto, pertanto, che, già prima che il quadro medico dell'uomo precipitasse il suo stato di salute mentale era equiparabile a quello di «un soggetto incapace di agire, per il quale non è consentita da parte del rappresentante, il rilascio di manifestazione di consenso alla donazione di organi». Di qui, le ragioni del "no" opposto dal giudice mantovano all'istanza avanzata dall'amministratore di sostegno.

www.quotidiano diritto.ilssole24ore.com

La versione integrale dell'articolo